LEGISLATURA 11 - 1953-54 -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 334)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SALOMONE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

Onorevoli Senatori. — Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, fu estesa al 31 dicembre 1950 la facoltà concessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di finanziare per intero i lavori di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche.

Con lo stesso decreto, poi, all'articolo 2, si determinò anche la data del 31 dicembre 1950, entro la quale i Consorzi di bonifica possono procurarsi il finanziamento provvisorio da istituti bancari per intraprendere l'esecuzione di lavori che hanno carattere di urgenza.

I termini così stabiliti risultarono invero del tutto inadeguati e pertanto, con le leggi 29 maggio 1951, n. 444 e 29 novembre 1952, n. 1995, essi vennero prorogati rispettivamente al 30 giugno 1952 e al 30 giugno 1953.

In relazione a tale ultimo provvedimento venne anche stanziata sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53 la somma di un miliardo per il relativo impiego.

Entro il termine del 30 giugno 1953, stabilito con la legge surrichiamata non è stato possibile, però, disporre l'autorizzazione e l'inizio di tutti i rimanenti lavori di ripristino delle opere di cui trattasi, pur rimanendo il programma ancora da svolgere nei limiti del cennato stanziamento.

Ciò in quanto la legge richiamata è stata pubblicata ad esercizio finanziario inoltrato; lo stanziamento dei fondi, limitato rispetto all'entità dei danni ancora da riparare, ha imposto una scelta delle opere da ripristinare, con esclusione di altre; l'allestimento e l'istruttoria tecnica dei progetti esecutivi ha importato ed importa tuttora per vari di essi un determinato periodo di tempo.

Per tali motivi appare necessario stabilire per l'esercizio della facoltà sopra indicata il nuovo termine, del 30 giugno 1954, ed a tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge. LEGISLATURA 11 - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con effetto dal 1º luglio 1953 e fino al 30 giugno 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in base alle norme contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1944, n. 339, modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, ratificato con la legge 10 luglio 1951, n. 594.